

CARIGE VITA NUOVA
ASSICURAZIONI

 **GRUPPO BANCA CARIGE**

GESTILINK
verde

GESTILINK
blu

GESTILINK
arancio

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

“GESTILINK”

Piano assicurativo a vita intera “UNIT LINKED” con capitale espresso in quote di Fondo, a premi unici

SOMMARIO

- Parte 1) TERMINOLOGIA
- Parte 2) NOTA INFORMATIVA
- Parte 3) CONDIZIONI CONTRATTUALI
- Parte 4) REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI
- Parte 5) “CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI” - INFORMATIVA

Parte 1) TERMINOLOGIA

- Società: la Compagnia di Assicurazione.
- Contraente: la persona, fisica o giuridica, che stipula il contratto con la Società e ne è titolare.
- Assicurato: la persona sulla cui vita è stipulata l'assicurazione, che spesso coincide con il Contraente.
- Beneficiari: coloro ai quali spetta il pagamento delle somme assicurate.
- Proposta/Polizza: documento contrattuale, che viene sottoscritto dal Contraente e dalla Società, e che dà conferma del perfezionamento e dell'attivazione delle garanzie.
- Data di perfezionamento: data di pagamento del premio, coincidente con la data di sottoscrizione della Proposta/Polizza e di addebito del conto del Contraente, dalla quale si intendono valide ed efficaci le garanzie contrattuali.
- Decorrenza dell'anno assicurativo: data a partire dalla quale vengono valorizzate le quote del Fondo.
- Durata del contratto: periodo di validità del contratto, vale a dire l'intera vita dell'Assicurato.
- Premio lordo: importo versato dal Contraente alla Società, al lordo della commissione d'ingresso.
- Premio netto: importo versato dal Contraente alla Società, al netto della commissione d'ingresso.
- Spese: oneri a carico del contratto, trattenuti da ogni premio versato.
- Piano di versamenti: periodicità di pagamento, e importo di premio previsto, stabiliti dal Contraente.
- Versamento aggiuntivo: premio che il Contraente ha facoltà di versare in qualsiasi momento, per integrare il piano dei versamenti.
- Fondo Interno: è il Fondo, prescelto tra quelli messi a disposizione dalla Società, nel quale vengono investiti i versamenti effettuati dal Contraente.
- Quota: valore di una singola parte del Fondo di riferimento nel quale sono investiti, al netto delle spese, i versamenti del Contraente.
- Conto delle quote: somma delle quote acquisite con il versamento dei premi.
- Trasferimento di quote (switch): operazione, eseguita su richiesta del Contraente, che comporta il disinvestimento di quote da un Fondo ed il corrispondente investimento in un altro Fondo.
- Giorno lavorativo: giorno in cui le Banche sono aperte e svolgono la propria attività.
- Valorizzazione: determinazione del valore delle quote in funzione dell'andamento degli investimenti.
- Riscatto: facoltà di estinguere la polizza, incassando il valore maturato a tal fine, da parte del Contraente.

- Riscatto parziale: facoltà, da parte del Contraente, di incassare parzialmente il valore di riscatto maturato sulla polizza.

Parte 2) NOTA INFORMATIVA

Premessa

La presente Nota Informativa, **di cui si raccomanda l'attenta ed integrale lettura prima della sottoscrizione della Proposta/Polizza**, ha lo scopo di fornire al Contraente ed all'Assicurato tutte le informazioni preliminari necessarie per poter **sottoscrivere, con cognizione di causa e fondatezza di giudizio, il contratto di assicurazione prescelto**. Essa è redatta sulla base delle norme emanate a tutela del consumatore dall'Unione Europea per il settore delle assicurazioni sulla vita e recepite nell'ordinamento italiano con il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 174.

L'informativa precontrattuale e, successivamente, quella in corso di contratto relative alla suddetta polizza, sono regolate da specifiche disposizioni emanate dall'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo). In ogni caso il Contraente e l'Assicurato prima della sottoscrizione del contratto, possono richiedere all'intermediario assicurativo ulteriori precisazioni sulla operazione assicurativa che stanno per intraprendere.

La presente Nota Informativa non è tuttavia soggetta al preventivo controllo da parte dell'ISVAP.

A. Informazioni relative alla Società

Denominazione sociale, forma giuridica ed indirizzo

CARIGE VITA NUOVA è una Società per Azioni con sede legale in Italia a Genova, Via G. D'Annunzio 41, e facente parte del GRUPPO BANCA CARIGE.

È stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto Ministeriale del 14.03.1973, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19.04.1973 n. 103.

B. Avvertenze per il Contraente

1. TIPOLOGIA DI CONTRATTO

Il contratto qui descritto è una assicurazione Vita Intera a premi unici ricorrenti di tipo “Unit Linked” che garantisce, in caso di decesso dell'Assicurato, la corresponsione ai Beneficiari designati del capitale indicato nelle Condizioni Contrattuali.

Il capitale assicurato, costituito progressivamente in funzione dei premi versati dal Contraente, può essere:

- **liquidato ai Beneficiari indicati in polizza**, in caso di decesso dell'Assicurato in qualsiasi epoca dovesse verificarsi;
- **riscosso, in qualsiasi momento a partire dalla data di decorrenza dell'anno assicurativo**, secondo quanto stabilito dalle Condizioni Contrattuali.

Le prestazioni del contratto sono espresse in quote di Fondi Interni appositamente costituiti e quindi l'entità delle somme dovute dalla Società, al verificarsi degli eventi previsti dal contratto, è direttamente collegata alle variazioni del valore delle quote dei Fondi Interni stessi, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Il Contraente quindi assume il rischio connesso all'andamento del valore delle quote dei Fondi Interni in funzione del particolare meccanismo di collegamento delle prestazioni al valore di tali quote.

In particolare, per quanto riguarda il contratto di CARIGE VITA NUOVA denominato “**Gestilink**” le prestazioni contrattuali sono direttamente collegate al valore delle quote di tre Fondi Interni denominati “Gestilink Verde”, “Gestilink Blu” e “Gestilink Arancio”.

Si rinvia alla successiva sezione “C - Informazioni relative al contratto” in cui sono descritte in dettaglio le caratteristiche del prodotto.

Profili di rischio

In relazione alla variabilità delle quote del Fondo Interno prescelto a cui sono collegate le prestazioni economiche contrattuali, la stipulazione del contratto “Gestilink” comporta per il Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento in OICR (Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio), “armonizzati” ed in particolare:

- Il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell'emittente (**rischio specifico**), che della fluttuazione dei mercati sui quali tali strumenti finanziari sono negoziati (**rischio generico o sistematico**), essendo le prestazioni contrattuali legate all'andamento delle quotazioni di Fondi;
- Il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalla fluttuazione dei tassi di interesse di mercato (**rischio di interesse**), fluttuazioni che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli stessi in modo tanto più accentuato - soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso - quanto è più lunga la loro vita residua, per cui un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo e viceversa;
- Il **rischio di liquidità**, tipico degli strumenti finanziari consistente nell'attitudine dei titoli a trasformarsi in moneta senza perdita di valore, attitudine che dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui i titoli sono trattati;
- Il **rischio di cambio**, dato dalle oscillazioni dei tassi di cambio delle valute estere, in considerazione del fatto che gli investimenti del Fondo interno prescelto possono essere fatti in attività internazionali.

Inoltre, non esistendo nel presente contratto garanzie di rendimento minimo o di consolidamento del valore del capitale raggiunto, **le prestazioni assicurative ed il valore di riscatto**, descritte nella Sezione C) della presente Nota Informativa, **potrebbero risultare inferiori ai premi versati dal Contraente** in considerazione del fatto che i premi corrisposti vengono investiti in quote di Fondi Interni.

Si consiglia pertanto di richiedere alla Società, in qualsiasi momento, le informazioni in merito e una valutazione del valore di riscatto maturato, prima di esercitare tale diritto.

Si rinvia alla successiva sezione “C - Informazioni relative al contratto”, in cui sono descritte in dettaglio le caratteristiche delle prestazioni.

Leggere attentamente tutta la Nota Informativa prima della sottoscrizione della polizza.

C. Informazioni relative al Contratto

1.1 PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Il Contratto “**Gestilink**” prevede le prestazioni contrattuali di seguito descritte:

Prestazione in caso di morte

Il contratto, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il

pagamento ai Beneficiari designati di un capitale, variabile col variare dell'età dell'Assicurato alla data del decesso, compreso tra il 100% ed il 101% del capitale derivante dalla valorizzazione delle quote.

La garanzia entra in vigore alla data di perfezionamento del contratto. L'età massima dell'assicurato al momento della stipulazione del contratto di assicurazione è di 90 anni.

Prestazione in caso di richiesta di riscatto totale

Il Contraente può, in qualsiasi momento successivo alla data di decorrenza della polizza, chiedere per iscritto il riscatto del valore delle quote. Dalla data in cui la Società effettua il pagamento del valore di riscatto, cessa l'efficacia della copertura prevista per il caso di morte, ed il contratto si estingue. Il Contraente può in qualsiasi momento richiedere per iscritto alla Società una valutazione del valore di riscatto maturato.

Il valore di riscatto è ottenuto applicando al valore delle quote le percentuali della tabella riportata al successivo punto 7.

Prestazione in caso di riscatto parziale

Il Contraente può anche richiedere il riscatto di una parte del capitale maturato; l'operazione comporta la cancellazione dal Fondo di un numero di quote equivalente in valore all'importo di capitale, al lordo di tutti gli oneri assicurativi e fiscali, del quale è stato richiesto il disinvestimento.

Se, effettuato il riscatto parziale, il valore residuo della polizza, al netto della somma liquidata, è inferiore a euro 2.582,28 la polizza viene riscattata per il suo intero valore.

1.1.1 Modalità di calcolo

I premi versati sono investiti, al netto dei costi di polizza, in quote di un Fondo Interno, scelto dal Contraente fra i tre messi a disposizione dalla Società:

- | | |
|------------------------|------------|
| a) “Gestilink Verde” | (Prudente) |
| b) “Gestilink Blu” | (Moderato) |
| c) “Gestilink Arancio” | (Dinamico) |

I Fondi interni sono compiutamente descritti al successivo punto 1. 2.

A seguito del versamento di ogni premio il numero di quote da attribuire al contratto è determinato nel primo giorno utile di valorizzazione, tra quelli prefissati (2, 9, 16 e 25 di ogni mese), successivo alla data in cui l'importo del premio pattuito viene addebitato sul conto del Contraente, tenendo conto che tra la data di addebito e la data di valorizzazione devono trascorrere non più di sei giorni lavorativi.

Il numero di quote assegnate al contratto al momento dell'investimento di ciascun premio, calcolato con approssimazione a due decimali, è dato dal rapporto tra il premio investito (pari al premio versato, al netto di spese e commissioni) e il valore, nel giorno dell'investimento, della quota del Fondo Interno prescelto.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è ottenuto dividendo l'ammontare degli investimenti del Fondo, al netto delle spese di funzionamento di cui all'art. 9 del Regolamento dei Fondi Interni, per il numero delle quote riferite al Fondo stesso.

Il valore unitario delle quote, aggiornato quattro volte al mese, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore”. Tale valore è già al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.

L'andamento del valore delle quote è illustrato nel grafico allegato alla presente Nota Informativa.

Il numero delle quote appartenenti al contratto è variabile nel tempo e dipendente dai versamenti di premio nonché dai prelievi effettuati.

In caso di liquidazione per qualsiasi causa, trasferimento del capitale in un altro Fondo Interno, esercizio del diritto di recesso, ecc., il capitale maturato si ottiene moltiplicando il numero di quote attribuito al contratto per il controvalore della quota stessa al momento in cui l'operazione viene eseguita. L'operazione viene eseguita alla seconda data di valorizzazione utile tra quelle previste all'art. 10 del Regolamento dei Fondi Interni: la data di esecuzione dell'operazione è determinata rispetto alla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista, in relazione all'operazione da effettuare, da parte del Contraente o degli aventi diritto.

A titolo di esempio, poiché il valore della quota, fissato in base all'andamento finanziario del Fondo, viene **calcolato quattro volte al mese**, sempre nei giorni 2, 9, 16 e 25, una operazione la cui documentazione sia pervenuta il giorno 8 viene eseguita in corrispondenza della valorizzazione del 16, mentre per la documentazione pervenuta il giorno 9 si fa riferimento alla valorizzazione del 25.

1.1.2 Rischio di investimento

Il contratto, in caso di liquidazione sia per decesso sia per riscatto, non prevede garanzie di carattere finanziario o di consolidamento del valore del capitale raggiunto e, pertanto, i rischi finanziari sono a carico del Contraente.

In relazione alla tipologia del presente contratto in cui è previsto il trasferimento del rischio di investimento dall'Impresa di assicurazione al Contraente, esiste l'eventualità che l'entità delle prestazioni sia inferiore ai premi pagati.

Infatti, i rischi finanziari connessi alla sottoscrizione delle polizze "Unit Linked" sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

1.2 FONDI INTERNI A CUI È COLLEGATA LA PRESTAZIONE

La Società ha istituito e gestisce, con le modalità previste nel Regolamento dei Fondi Interni, un portafoglio di valori mobiliari distribuiti in tre Fondi Interni denominati "Gestilink Verde", "Gestilink Blu" e "Gestilink Arancio".

Ciascun Fondo Interno costituisce un patrimonio separato dalle altre attività della Società e si diversifica per composizione e per finalità, in modo da permettere al Contraente di scegliere il profilo di rischio più rispondente alle sue esigenze.

Al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, il Contraente sceglie, fra i tre disponibili, il Fondo Interno nel quale investire i premi versati.

Ciascun Fondo Interno ha l'obiettivo di incrementare i versamenti effettuati dai sottoscrittori di un contratto espresso in quote del Fondo stesso. A questo scopo, il Fondo Interno investe gli attivi detenuti dalla Società in OICR (Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio) "armonizzati", sotto forma di quote di Fondi Comuni di Investimento Mobiliare o SICAV, sia di diritto italiano, sia di diritto internazionale, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220.

1.2.1 Prestazioni collegate a Fondi Interni

- *Composizione dei Fondi Interni ed eventuali destinatari*

Il Fondo "Gestilink Verde", prudente, si propone di consolidare la stabilità del capitale nel medio termine, investendo in titoli a reddito fisso e in obbligazioni dell'area geografica europea; il profilo di rischio è di conseguenza basso, ideale

per quella Clientela che mira a costituirsi un capitale od una rendita al momento desiderato, ma con una elevata probabilità di realizzare un rendimento, anche se modesto.

Il Fondo "Gestilink Blu", moderato, è orientato ai mercati obbligazionari ed azionari internazionali, dei quali può cogliere le opportunità nel medio-lungo periodo; il profilo di rischio è quindi medio basso, ideale per un pubblico che apprezza una più alta redditività collegata ad un rischio medio.

Il Fondo "Gestilink Arancio", dinamico, punta a realizzare una crescita del capitale privilegiando il comparto azionario, più volatile ed esposto alla variabilità dei mercati del comparto obbligazionario, ma in grado di raggiungere generalmente rendimenti superiori nel lungo termine. Il profilo di rischio è dunque alto, ideale per una Clientela che accetta un rischio più elevato ma può avere in contropartita elevata redditività.

- *Patrimonio dei Fondi*

Il patrimonio di ciascun Fondo, separato dalle altre attività della Società, **è costituito dai valori mobiliari nei quali il Fondo stesso ha investito i premi versati**, al netto di tutte le spese e passività.

La gestione di ogni Fondo Interno è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale, che certifica l'adeguatezza delle attività gestite nei confronti degli impegni assunti con i sottoscrittori sulla base delle Riserve Matematiche e del valore delle quote.

Il Contraente o i Beneficiari delle prestazioni contrattuali non hanno alcun diritto sulle quote o sulla scelta degli investimenti operati dal Fondo Interno stesso.

La Società investe i premi versati secondo criteri differenti, riportati nel Regolamento dei Fondi Interni agli art. 6, 7 e 8, a seconda del Fondo prescelto.

La Società non retrocede commissioni al Fondo Interno.

I crediti d'imposta eventualmente maturati nei Fondi Interni sono trattenuti dalla Società.

- *Oneri a carico dei Fondi Interni*

Sono a carico dei Fondi Interni le commissioni di gestione e le spese di amministrazione e custodia delle attività dei Fondi, di pubblicazione del valore delle quote, nonché quelle sostenute per l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi. Detti oneri sono descritti nel dettaglio nel Regolamento dei Fondi Interni art. 9.

- *Indicazioni relative alla volatilità*

Con l'intento di fornire al contraente informazioni necessarie a comprendere meglio il prodotto GESTILINK, segue l'analisi relativa alla volatilità distinta per le specifiche linee:

	Gestilink Verde	Gestilink Blu	Gestilink Arancio
Volatilità annualizzata attesa	3,05%	8,53%	15,75%
Volatilità annualizzata 1999	6,17%	6,41%	9,78%
Volatilità annualizzata 2000	2,95%	9,58%	17,33%
Volatilità annualizzata 2001	2,58%	7,98%	15,08%
Volatilità annualizzata 2002	2,04%	6,86%	13,90%
Volatilità annualizzata 2003	2,38%	5,24%	11,68%

La volatilità ci permette di fornire una indicazione del profilo di rischio del prodotto GESTILINK, definito in relazione al confronto eseguito fra la volatilità di ciascuna linea e la seguente tabella ufficiale di valori emanata dall'Ania con Prot. 0141.

ORDINAMENTO VOLATILITÀ PER CLASSI DI RISCHIO

Volatilità	Classi di rischio
0-1	MOLTO BASSO
1-3	BASSO
3-8	MEDIO BASSO
8-15	MEDIO ALTO
15-25	ALTO
25 e più	MOLTO ALTO

2. MODALITÀ DI PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO E DI CONVERSIONE DEI PREMI IN QUOTE

- Pagamento dei premi

A scelta del Contraente, il **capitale può essere costituito versando il premio in un'unica soluzione, oppure con versamenti ricorrenti**, di ammontare annuo non inferiore a euro 2.478,99, la cui periodicità è fissata al momento della stipula del contratto ed è modificabile successivamente, alla ricorrenza annuale della data di decorrenza dell'anno assicurativo.

Il contratto si considera perfezionato nel momento in cui, sottoscritta la Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene addebitato sul conto del Contraente.

Il pagamento dei premi viene effettuato mediante addebito su un Conto intestato al Contraente presso la Banca aderente al GRUPPO BANCA CARIGE che gestisce il contratto, con valuta del giorno di valorizzazione delle quote.

Il pagamento dei premi ricorrenti può essere sospeso e ripreso ad una scadenza successiva, ed il loro importo può essere variato; la variazione può essere effettuata in corrispondenza di una delle date contrattualmente previste per il pagamento dei premi ricorrenti.

Durante il periodo di sospensione del pagamento dei premi, rimane in vigore la garanzia per il caso di morte.

È sempre consentito effettuare versamenti aggiuntivi, di importo non inferiore a euro 1.032,91.

Ogni versamento è convalidato dalla Società con l'invio di una lettera di conferma.

In caso di estinzione del Conto, la Società provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento.

- Determinazione del numero delle quote acquisite

Il numero delle quote assegnate al contratto, calcolato con approssimazione a due decimali, è dato dal rapporto tra il premio investito (pari al premio versato, al netto delle spese e commissioni indicate al successivo punto 4.), ed il valore, nel giorno dell'investimento, della quota del Fondo Interno prescelto.

L'attribuzione delle quote al contratto è finalizzata esclusivamente a determinare il valore del capitale maturato nel Fondo Interno.

Il giorno di valorizzazione delle quote è il primo giorno utile tra quelli previsti (2, 9, 16 e 25 di ogni mese ed in caso di festività o di sciopero nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente seguente al giorno prefissato); tra la data di valorizzazione e la data di addebito del conto del Contraente non devono decorrere più di sei giorni lavorativi.

- Premio per la copertura caso morte

Il premio per la copertura in caso di morte è compreso nei caricamenti indicati al successivo punto 4.

Pertanto non vi è alcun onere aggiuntivo o prelievo di quote. Il costo per tale copertura sarà annualmente comunicato al Contraente ai fini della detrazione fiscale.

- Lettera di conferma

La Società invierà sollecitamente al Contraente una lettera di conferma nella quale sono specificati:

- l'avvenuto pagamento del primo premio ed il relativo importo
- il numero definitivo di polizza
- la data di decorrenza dell'anno assicurativo
- il Fondo Interno nel quale è stato effettuato l'investimento
- la data di valorizzazione, il numero e il valore delle quote acquistate
- i giorni ricorrenti di ogni mese nei quali è prevista la valorizzazione delle quote
- il costo per la copertura in caso di morte relativa al premio pagato.

3. OPZIONI DI CONVERSIONE IN RENDITA

Su richiesta del Contraente, il valore di riscatto della polizza, o una parte di esso, può essere convertito in una rendita vitalizia previdenziale sulla testa dell'Assicurato, rivalutabile annualmente, pagabile a rate trimestrali o semestrali posticipate, in una delle seguenti forme:

- per tutta la vita dell'Assicurato

oppure

- in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita

oppure

- su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita vitalizia previdenziale non prevede possibilità di riscatto nel corso dell'erogazione.

La scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'ammontare annuo della rendita iniziale erogata non sia inferiore a euro 2.582,28.

Il tasso e le condizioni di erogazione della rendita saranno quelli in vigore alla data della conversione, calcolati in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato.

4. COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

Su ogni premio è dovuta una commissione fissa d'ingresso pari a euro 5,16 e le spese di gestione, dettagliate nelle Condizioni Contrattuali, decrescenti in funzione percentuale dell'ammontare del premio lordo, da un massimo del 4,5% ad un minimo dell'1% per versamenti di almeno euro 516.456,90.

Il Fondo Interno viene poi addebitato:

- **delle commissioni di gestione trattenute dalla Società** che, a seconda della tipologia del fondo, sono comprese annualmente tra lo 0,6% e l'1% del patrimonio netto;
 - **degli oneri inerenti all'attività del gestore finanziario** che, annualmente, sono al massimo pari all'1,80% del patrimonio netto del Fondo;
 - **delle spese generali** a carico del Fondo stesso; come dettagliato nel Regolamento dei Fondi Interni.
- Inoltre, ogni anno è previsto un trasferimento gratuito delle quote in un altro Fondo Interno; per trasferimenti successivi al primo è dovuto un costo fisso di euro 51,65.

5. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto qui descritto è una polizza a "Vita Intera" e, pertanto, non ha durata prefissata; si estingue quindi nel momento in cui:

- viene riscattato totalmente;
- si verifica la morte dell'Assicurato;
- il Conto Quote è esaurito.

6. PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Per ogni ipotesi di pagamento da parte della Società, il Contraente o il Beneficiario della polizza sono tenuti a presentare i documenti indicati nelle Condizioni Contrattuali.

La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta; decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o dei Beneficiari. I pagamenti vengono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto.

Si ricorda che il Codice Civile (art. 2952) dispone che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda.

7. RISCOATTO

7.1 Riscatto totale

Il Contraente può, in qualsiasi momento successivo alla data di decorrenza della polizza, chiedere il **riscatto del valore delle quote** inviando una richiesta scritta mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione Generale della Società.

Il valore di riscatto sarà pari al controvalore delle quote calcolato alla seconda data di valorizzazione utile, tra quelle previste all'art. 10 del Regolamento dei Fondi Interni (2, 9, 16 e 25 di ogni mese ed in caso di festività o di sciopero nel primo giorno di borsa aperta immediatamente seguente al giorno prefissato): la data di esecuzione dell'operazione è determinata rispetto alla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista da parte del Contraente.

Il valore di riscatto è ottenuto applicando al valore delle quote le percentuali indicate nella seguente tabella, che variano in funzione degli anni trascorsi dal pagamento del premio iniziale.

Tempo trascorso in anni interi	Valore di riscatto in %, da applicare al valore delle quote
0	95
1	96
2	97
3	98
4	99
5 e oltre	100

Dalla data in cui la Società effettua il pagamento del valore di riscatto, cessa la copertura prevista per il caso di morte ed il contratto si estingue.

Il contratto, in caso di riscatto anticipato, non prevede alcuna garanzia di rendimento minimo o restituzione del capitale investito. Pertanto il capitale riscattabile potrebbe essere inferiore alla somma dei premi pagati. È quindi opportuno che il Contraente richieda, prima di esercitare il diritto di riscatto, l'importo maturato con l'investimento.

7.2 Riscatto parziale

Il Contraente può anche richiedere il riscatto di una parte del capitale maturato con le stesse modalità e regole previste al punto 7.1; l'operazione comporta la cancellazione dal Fondo di un numero di quote equivalente in valore all'importo di capitale, al lordo di tutti gli oneri assicurativi e fiscali, del quale è stato richiesto il disinvestimento, sempre che il valore residuo della polizza non sia inferiore a euro 2.582,28. Se il riscatto parziale implica un disinvestimento di quote tale per cui il valore residuo della polizza, al netto della somma liquidata, è inferiore a euro 2.582,28, la polizza viene riscattata per il suo intero valore.

8. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di perfezionamento, vale a dire dalla data in cui il suo conto viene addebitato dell'importo di premio pattuito.

Il recesso deve essere esercitato mediante lettera raccomandata indirizzata alla:

CARIGE VITA NUOVA S.p.A.
Ufficio Gestione Portafoglio
Via Gabriele D'Annunzio, 41
16121 GENOVA GE

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente il valore delle quote disinvestite, al netto del diritto fisso di euro 20,66.

9. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE (SWITCH)

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto il Contraente può richiedere il trasferimento della totalità delle quote investite dal Fondo Interno ad un altro Fondo Interno, tra quelli citati in precedenza; il valore delle quote, stabilito in relazione al Fondo Interno cui appartengono, è convertito in valore corrente delle quote del Fondo Interno di destinazione. L'operazione di switch sarà effettuata alla seconda data di valorizzazione utile tra quelle previste (quattro volte al mese nei giorni 2, 9, 16 e 25 ed in caso di festività o di sciopero nel primo giorno lavorativo immediatamente seguente al giorno prefissato): la data di esecuzione dell'operazione è determinata rispetto alla data di richiesta da parte del Contraente. Non sono previsti limiti al numero di switch effettuabili in un anno solare.

La Società invierà al Contraente una lettera di conferma dell'avvenuto trasferimento, contenente il numero ed il valore delle quote complessivamente possedute al momento.

A partire dalla data del trasferimento, tutti i versamenti futuri saranno investiti nel nuovo Fondo prescelto.

10. REGIME FISCALE

- **Imposta sui premi.** I premi delle assicurazioni sulla vita non sono, al momento della stipulazione del presente contratto, soggetti ad imposta sui premi.
- **Detrazione fiscale dei premi.** Le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente, per la parte di premio relativa alla copertura caso morte, alle condizioni e limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
- **Trattamento fiscale degli importi corrisposti.** Il capitale corrisposto in caso di riscatto è assoggettato, al momento della erogazione della prestazione ad una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 12,50% della differenza tra la somma dovuta e l'ammontare dei premi pagati. Inoltre, le eventuali rate di rendita previdenziale d'opzione, che non prevede possibilità di riscatto nel corso dell'erogazione, sono soggette all'imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari maturati di anno in anno.
- **Non pignorabilità e non sequestrabilità.** Le somme dovute dalla Società in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono né pignorabili né sequestrabili (art. 1923 Codice Civile).
- **Diritto proprio del Beneficiario.** Per effetto della designazione fatta dal Contraente, il Beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita acquisisce un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. In particolare, ciò significa che le somme percepite a seguito del decesso dell'Assicurato non rientrano nell'asse ereditario (art. 1920 Codice Civile).

11. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto è regolato dalla legge italiana, in caso di mancata scelta delle parti.

In caso di scelta diversa concordata, prevalgono comunque le norme imperative di diritto italiano.

12. REGOLE RELATIVE ALL'ESAME DEI RECLAMI

La Società è in ogni caso a disposizione del Cliente per fornire tutti i chiarimenti utili in merito alla gestione del contratto. Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

CARIGE VITA NUOVA S.P.A.
Ufficio Revisori Interni
Viale Certosa 222
20156 Milano
e-mail: reclami@carigevitanuova.it
Fax: 02 45.402.429

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

13. LINGUA IN CUI È REDATTO IL CONTRATTO

Il contratto è redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione, ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

Informativa in corso di Contratto

1) PUBBLICITÀ DEL VALORE DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI

La Società pubblicherà su "Il Sole 24 Ore" il valore delle quote dei Fondi Interni, al fine di permettere ai Contraenti di seguire l'andamento delle prestazioni assicurate e del valore di riscatto.

La Società si impegna a comunicare, su richiesta, l'ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.

2) COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE

La Società invierà annualmente al Contraente una lettera con le seguenti informazioni:

- indicazione del numero delle quote assegnate e del relativo controvalore all'inizio del periodo di riferimento;
- dettaglio dei premi versati e di quelli investiti nel periodo di riferimento e del relativo numero e controvalore delle quote assegnate;
- indicazione delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine del periodo di riferimento.

La Società informerà tempestivamente il Contraente, nel corso della durata contrattuale, su eventuali variazioni nel contenuto della presente Nota Informativa, in caso di modifiche apportate agli elementi essenziali del contratto o della legislazione ad esso applicabile.

Allegato alla Nota Informativa

Grafico relativo all'andamento del valore delle quote dei Fondi "Gestilink Verde", "Gestilink Blu", e "Gestilink Arancio".

Nota – Il grafico viene aggiornato con periodicità semestrale. A seconda dell'andamento dei mercati finanziari, la rappresentazione grafica può scostarsi in modo anche significativo dall'effettivo valore delle quote. La Società, tramite la Banca del GRUPPO BANCA CARIGE che gestisce il contratto, è a disposizione per fornire al Cliente ogni informazione sul reale andamento delle quote all'ultima valorizzazione precedente al momento della sottoscrizione; la stessa informazione potrà essere reperita su "Il Sole 24 Ore".

Parte 3) CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il presente contratto di assicurazione Vita intera di tipo "Unit Linked", la Società si impegna:

- in caso di decesso dell'Assicurato, a corrispondere ai Beneficiari designati il capitale caso morte descritto al successivo art. 11;
- in caso di richiesta del Contraente, a liquidare il valore di riscatto secondo quanto previsto all'art. 7.

A tal fine la Società si impegna ad investire i versamenti effettuati dal Contraente, al netto delle spese, in quote del Fondo Interno che il Contraente stesso ha prescelto, al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, tra quelli indicati nel Regolamento dei Fondi Interni.

Il contratto non prevede garanzie di rendimento minimo o di consolidamento del valore del capitale assicurato, poiché i rischi finanziari sono a carico del Contraente.

Art. 2 – MODALITÀ DI PAGAMENTO DEI PREMI E DURATA

Il premio deve essere corrisposto al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza; l'importo minimo è pari a euro 2.478,99.

Il Contraente può stabilire, in tale momento, un piano di versamenti, prefissando:

- l'importo del premio, sempre con un minimo su base annua pari a euro 2.478,99
- la durata del pagamento dei premi, con un minimo di cinque anni
- la frequenza di versamento (unico, annuale, semestrale, trimestrale o mensile).

Il Contraente ha la facoltà di effettuare le seguenti variazioni sul piano di versamento prescelto:

- sospendere il pagamento del premio ricorrente
- in caso di sospensione riprendere il pagamento del premio, ad una data prefissata dal piano di pagamento in vigore al momento della sospensione
- modificare il piano dei versamenti, alla ricorrenza annuale della data di decorrenza dell'anno assicurativo
- modificare l'importo, purché quest'ultimo non sia inferiore a euro 2.478,99

La variazione deve essere richiesta alla Società almeno 20 giorni lavorativi prima della data alla quale ne è prevista l'effettuazione.

In qualsiasi momento possono essere versati premi unici aggiuntivi, utilizzando il modulo di proposta; l'importo minimo del versamento è pari a euro 1032,91.

Ogni versamento è convalidato dalla Società con l'invio di una lettera di conferma, nella quale è specificato il costo per la copertura caso morte prevista all'art. 11.

Il pagamento dei premi viene effettuato mediante addebito su un Conto intestato al Contraente presso la Banca aderente al GRUPPO BANCA CARIGE, con valuta del giorno di valorizzazione delle quote.

In caso di estinzione del Conto, la Società provvederà ad indicare al Contraente possibili diverse modalità di pagamento.

Art. 3 – SPESE DI INGRESSO E DI GESTIONE

Su ogni premio è trattenuta una commissione fissa di ingresso pari a euro 5,16.
Inoltre, in dipendenza dell'importo del premio versato e della commissione fissa di ingresso, vengono applicati i carichi, decrescenti in funzione dell'ammontare di ogni singolo premio, indicati nella seguente tabella:

AMMONTARE DEL PREMIO LORDO VERSATO (euro)	CARICAMENTO % SUL PREMIO NETTO
Fino a euro 5.164,56	4,5
Tra euro 5.164,57 e 51.645,68	4,0
Tra euro 51.645,69 e 258.228,44	3,0
Tra euro 258.228,45 e 516.456,89	2,0
A partire da euro 516.456,90	1,0

I carichi sono comprensivi del costo per la copertura in caso di morte prevista all'art. 11.
Nel corso della durata contrattuale, il capitale maturato è soggetto agli oneri indicati all'art. 9 del Regolamento dei Fondi Interni.

Art. 4 – INVESTIMENTO DEI PREMI

Il Contraente sceglie, al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, uno dei tre Fondi Interni tra quelli istituiti dalla Società, nel quale vengono investiti i premi versati ed al quale si collega la quota degli investimenti stessi.
Il conto del Contraente viene addebitato con valuta del giorno di valorizzazione delle quote, senza tenere conto di eventuali festività.

Art. 5 – ATTRIBUZIONE DELLE QUOTE DEI FONDI INTERNI

A seguito del versamento di ogni premio il numero delle quote da attribuire al contratto è determinato nel primo giorno utile di valorizzazione, tra quelli previsti all'art. 10 del Regolamento dei Fondi Interni (2, 9, 16 e 25 di ogni mese ed in caso di festività o di sciopero nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente seguente al giorno prefissato), compreso nei 6 giorni lavorativi successivi alla data in cui l'importo del premio pattuito viene addebitato sul conto del Contraente.
Il numero delle quote assegnate al contratto, calcolato con approssimazione a due decimali, è dato dal rapporto tra il premio investito (pari al premio versato, al netto delle spese e commissioni indicate all'art. 3) e il valore, nel giorno dell'investimento, della quota del Fondo Interno prescelto.
L'attribuzione delle quote al contratto è finalizzata esclusivamente a determinare il valore del capitale maturato nel Fondo Interno.

Art. 6 – TRASFERIMENTO DELLE QUOTE IN ALTRO FONDO INTERNO

Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può richiedere il trasferimento della totalità delle quote investite dal Fondo Interno ad un altro Fondo Interno, tra quelli istituiti dalla Società ed indicati agli art. 6, 7 e 8 del Regolamento dei Fondi Interni, che fa parte del presente contratto.
Il valore delle quote, stabilito in relazione al Fondo Interno cui appartengono, è convertito in valore delle quote del Fondo Interno prescelto per il trasferimento.
In ogni anno assicurativo, il primo trasferimento è gratuito; per i trasferimenti successivi è dovuto un costo fisso di euro 51,65.
A partire dalla data del trasferimento, tutti i versamenti futuri saranno investiti nel nuovo Fondo prescelto, con le modalità stabilite in precedenza.

La Società invierà al Contraente una lettera di conferma dell'avvenuto trasferimento, contenente il numero ed il valore delle quote complessivamente possedute al momento.

Art. 7 – RISCATTO

Il Contraente può, in qualsiasi momento successivo alla data di decorrenza della polizza, chiedere il riscatto del valore delle quote. La richiesta deve essere fatta per iscritto.
Il valore di riscatto è ottenuto applicando al valore delle quote le percentuali indicate nella seguente tabella, che variano in funzione degli anni trascorsi dal pagamento del premio iniziale.

TEMPO TRASCORSO IN ANNI INTERI	VALORE DI RISCATTO IN %, DA APPLICARE AL VALORE DELLE QUOTE
0	95
1	96
2	97
3	98
4	99
5 e oltre	100

Dalla data in cui la Società effettua il pagamento del valore di riscatto, cessa la copertura prevista per il caso di morte di cui al successivo art. 11 ed il contratto si estingue.

Art. 8 – RISCATTO PARZIALE

Il riscatto di una parte del capitale maturato può essere richiesto con le stesse modalità e regole previste all'art. 7, e comporta la cancellazione dal Fondo di un numero di quote equivalente in valore all'importo di capitale, al lordo di tutti gli oneri assicurativi e fiscali, del quale è stato richiesto il disinvestimento, sempre che il valore residuo della polizza non sia inferiore a euro 2.582,28. Se il riscatto parziale implica un disinvestimento di quote tale per cui il valore residuo della polizza, al netto della somma liquidata, è inferiore a euro 2.582,28, la polizza viene riscattata per il suo intero valore.

Art. 9 – PRESTITI

In nessun caso il contratto prevede l'erogazione di prestiti.

Art. 10 – CESSIONE, PEGNO, VINCOLO

In conformità con quanto disposto dall'art. 1406 c.c., il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.
La Società, secondo quanto disposto dall'art. 1409 c.c., può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.
Il Contraente può dare in pegno a terzi il credito derivante dal presente contratto. In conformità con quanto disposto dall'art. 2805 c.c. la Società può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
Nel caso in cui ricorrano le condizioni previste nell'art. 7 del D.Legge 323/96, sui proventi della polizza si applica l'imposizione fiscale ivi prevista.
Il Contraente può inoltre vincolare le somme assicurate. Per l'efficacia di tali atti occorre che la Società ne venga a conoscenza, mediante opportuna documentazione. In tale momento la Società ha l'obbligo di effettuare l'annotazione in polizza o su appendice relativa all'avvenuta cessione del contratto o costituzione in pegno o vincolo delle somme assicurate.
Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o vincolatario.

Art. 11 – CAPITALE CASO MORTE

In caso di morte dell'Assicurato nel corso di validità del contratto, la Società pagherà ai Beneficiari designati un importo, calcolato in percentuale sul valore del capitale derivato dalla valorizzazione delle quote, variabile secondo l'età dell'Assicurato alla data del decesso, come indicato nella tabella che segue.

ETÀ DELL'ASSICURATO	CAPITALE CASO MORTE IN %
Inferiore a 25 anni	101,000
Compresa tra 25 e 35 anni	100,800
Compresa tra 36 e 45 anni	100,600
Compresa tra 46 e 55 anni	100,400
Compresa tra 56 e 65 anni	100,200
Compresa tra 66 e 75 anni	100,100
76 anni	100,090
77 anni	100,080
78 anni	100,070
79 anni	100,060
80 anni	100,050
81 anni	100,040
82 anni	100,030
83 anni	100,020
84 anni	100,010
Compreso tra 85 e 90 anni	100,005
91 anni e oltre	100,000

La garanzia entra in vigore alla data di perfezionamento del contratto. L'età massima dell'assicurato al momento della stipulazione del contratto di assicurazione è di 90 anni.

Art. 12 – CONVERSIONE IN RENDITA

Su richiesta del Contraente, il valore di riscatto della polizza, o una parte di esso, può essere convertito in una rendita vitalizia previdenziale sulla testa dell'Assicurato, rivalutabile annualmente, pagabile a rate trimestrali o semestrali posticipate, in una delle seguenti forme:

- per tutta la vita dell'Assicurato oppure
- in modo certo nei primi cinque o dieci anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita oppure
- su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.

La rendita vitalizia previdenziale non prevede possibilità di riscatto nel corso dell'erogazione.

La scelta di conversione è esercitabile a condizione che l'ammontare annuo della rendita iniziale erogata non sia inferiore a euro 2.582,28.

Il tasso e le condizioni di erogazione della rendita saranno quelli in vigore alla data della conversione, calcolati in funzione dell'età e del sesso dell'Assicurato.

Art. 13 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ

Gli obblighi della Società risultano:

- da quanto stabilito nella Proposta/Polizza e nelle presenti Condizioni di Assicurazione;
- dalla Lettera di Conferma inviata dalla Società al Contraente, nella quale sono specificati:
 - l'avvenuto pagamento del primo premio
 - il numero definitivo di polizza
 - la data di decorrenza dell'anno assicurativo
 - il Fondo Interno nel quale è stato effettuato l'investimento

- la data di valorizzazione, il numero e il valore delle quote acquistate
- i giorni ricorrenti di ogni mese nei quali è prevista la valorizzazione delle quote;
- da eventuali Appendici firmate dalla Società stessa;
- dal Regolamento dei Fondi Interni.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE DEL CONTRATTO

Il contratto si intende perfezionato nel momento in cui, dopo la sottoscrizione della Proposta/Polizza, l'importo del premio pattuito viene addebitato sul conto del Contraente, così come indicato nella Lettera di Conferma del contratto.

La data di decorrenza dell'anno assicurativo coincide con una delle quattro date di valorizzazione delle quote, previste in base all'art. 10 del Regolamento dei Fondi Interni, senza tenere conto di eventuali festività.

Art. 15 – DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal contratto entro trenta giorni dalla data di perfezionamento, notificando la propria volontà con lettera raccomandata.

Il recesso ha effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, la Società rimborsa al Contraente il valore delle quote disinvestite, al netto del diritto fisso di euro 20,66.

Art. 16 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto non ha durata prefissata e si estingue nel momento in cui:

- viene riscattato totalmente;
- si verifica la morte dell'Assicurato;
- il Conto Quote è esaurito.

Art. 17 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

Le operazioni previste dal contratto, quali liquidazioni per qualsiasi causa, trasferimento del capitale maturato investito in altro Fondo Interno, esercizio del diritto di recesso, ecc., sono effettuate alla seconda data di valorizzazione utile, tra quelle previste all'art. 10 del Regolamento dei Fondi Interni: la data di esecuzione dell'operazione viene determinata rispetto alla data di ricevimento di tutta la documentazione prevista in relazione all'operazione da effettuare, da parte del Contraente o degli aventi diritto.

Quando la richiesta del Contraente viene effettuata in un intervallo tra due valorizzazioni consecutive, nel quale la Società stia già effettuando altre operazioni, richieste sempre dal Contraente, oppure abbia in corso investimenti a seguito del pagamento di un premio aggiuntivo, si dà corso all'operazione successiva quando sono terminate le precedenti: la data di esecuzione dell'operazione è calcolata a partire dalla data in cui risultano valorizzate o disinvestite tutte le quote interessate alle operazioni che il Contraente ha richiesto precedentemente.

Ai sensi e per gli effetti del contratto, come "data di richiesta" di qualsiasi movimentazione si intende la data in cui la richiesta del Contraente, debitamente sottoscritta, perviene alla Dipendenza della Banca che gestisce la polizza, oppure alla sede della CARIGE VITA NUOVA S.p.A..

Per i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i seguenti documenti:

- originale di polizza e delle eventuali appendici;
- quando l'Assicurato è diverso dal Contraente, ed è prevista l'erogazione di una rendita vitalizia sulla testa dell'Assicurato, eventualmente reversibile su una seconda testa, copia di un documento di riconoscimento dell'Assicurato e della eventuale seconda testa, in corso di validità.

Per i pagamenti conseguenti al decesso dell'Assicurato, si devono consegnare:

- originale di polizza e delle eventuali appendici;
- certificato di morte;
- quando l'Assicurato è anche Contraente della polizza, copia del testamento se esiste o atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che indichi che l'Assicurato è deceduto senza lasciare testamento e contenga l'individuazione degli aventi diritto;
- fotocopia di un documento valido e codice fiscale di ciascun Beneficiario;
- se tra i Beneficiari vi sono minori: Decreto del Giudice Tutelare che autorizzi la riscossione del capitale e ne determini l'impiego.

In casi particolari, la Società può chiedere eventuale documentazione aggiuntiva, se ritenuta necessaria a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La Società esegue il pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione richiesta; decorso tale termine sono dovuti gli interessi di mora a favore del Contraente o dei Beneficiari. I pagamenti vengono effettuati tramite accredito in conto corrente bancario, salvo diversa indicazione dell'avente diritto.

Art. 18 – BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi, le operazioni di riscatto, riscatto parziale, trasferimento di quote, cessione, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 19 – IMPOSTE E TASSE

Tutte le tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 20 – VALUTA APPLICATA

Il contratto è emesso e gestito in euro.

Art. 21 – VARIAZIONI DEL CONTRATTO

Nel corso del rapporto contrattuale, nel caso in cui le mutate condizioni del mercato (es. scostamenti nella banda di oscillazione delle valute internazionali, variazioni nell'andamento dei tassi di interesse finanziari, andamento dell'indice dei prezzi al consumo, modifiche nelle politiche fiscali nazionali o dei Paesi nei quali vengono effettuati gli investimenti, modifiche nelle politiche monetarie di organismi finanziari, sia a livello nazionale sia internazionale, quali Fondo Monetario Internazionale o Banche Centrali) rendessero opportuna la modifica di alcuni parametri di polizza, nella salvaguardia degli interessi di entrambe le parti, i seguenti elementi del contratto potranno subire variazioni:

- spese di ingresso e di gestione
- spese di trasferimento di quote tra Fondi
- oneri per la stesura e l'invio di informazioni aggiuntive
- importo minimo del premio unico e dei premi aggiuntivi.

Tali variazioni non potranno tuttavia essere superiori al tasso di inflazione, aumentato di un punto percentuale per ogni anno trascorso, verificatosi nel periodo in cui i costi di cui sopra sono rimasti invariati.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le modifiche contrattuali.

Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà, entro trenta giorni dalla notifica delle variazioni da parte della Società, chiedere il riscatto delle prestazioni maturate senza l'applicazione delle spese previste all'art. 7.

Il Contraente che non intenda accettare le variazioni inerenti agli oneri di gestione potrà, in alternativa al riscatto della polizza, e sempre entro trenta giorni dalla notifica delle variazioni da parte della Società, chiedere di trasferire la totalità delle quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno, tra quelli istituiti dalla Società ed indicati agli art. 6, 7 e 8 del Regolamento dei Fondi Interni, senza il pagamento delle spese previste all'art. 6 delle Condizioni Contrattuali.

In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

Art. 22 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente o dei Beneficiari.

Parte 4) REGOLAMENTO DEI FONDI INTERNI

Art. 1 – ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE DEI FONDI INTERNI

La Società ha istituito e gestisce, con le modalità previste nel presente Regolamento, un portafoglio di valori mobiliari, distribuiti in tre Fondi Interni denominati:

- “Gestilink Verde”
- “Gestilink Blu”
- “Gestilink Arancio”

Al momento della sottoscrizione della Proposta/Polizza, il Contraente sceglie, fra i tre disponibili, il Fondo Interno nel quale investire i premi versati.

Ciascun Fondo Interno costituisce un patrimonio separato dalle altre attività della Società.

Art. 2 – OBIETTIVI DEI FONDI INTERNI

Ciascun Fondo Interno ha l'obiettivo di incrementare gli importi versati dai sottoscrittori di un contratto espresso in quote del Fondo stesso e non offre garanzia di prestazione minima.

Art. 3 – CARATTERISTICHE GESTIONALI

Il Fondo Interno investe gli attivi detenuti dalla Società in Fondi di Investimento Mobiliari, anche promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo, in OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati, ai sensi della direttiva 85/611 CEE, come modificata dalla direttiva 88/220 CEE.

Ogni Fondo si riserva di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Pur all'interno di criteri di allocazione delle risorse definiti in modo sistematico dalla Società, la stessa si riserva la possibilità di affidare le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni. In tal caso la Società di Assicurazione si assume tutte le responsabilità nei confronti degli assicurati per l'attività di gestione del Fondo. Si esclude in ogni caso l'impiego di strumenti finanziari derivati.

Art. 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL FONDO INTERNO

Le persone fisiche e le persone giuridiche possono partecipare al Fondo Interno sottoscrivendo un contratto espresso in quote del Fondo prescelto.

Art. 5 – DESTINAZIONE DEI VERSAMENTI

La destinazione dei versamenti è stabilita dal Contraente, che decide in quale Fondo Interno investire, tra quelli previsti dalla Società agli art. 6, 7 e 8 del presente Regolamento.

La variazione del Fondo nel quale i versamenti sono investiti è regolata all'art. 6 delle Condizioni Contrattuali.

L'investimento in OICR, sia di diritto italiano sia di diritto internazionale, è effettuato entro sei giorni lavorativi dalla data di addebito del premio di polizza sul conto del Contraente, nel primo giorno utile di valorizzazione tra quelli previsti al successivo art. 10.

Art. 6 – INVESTIMENTI DEL FONDO INTERNO “GESTILINK VERDE” - Prudente

La Società investe i capitali destinati al Fondo Interno Prudente, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Tipologia del Fondo Comune di Investimento	% dei capitali investiti nel Fondo	
	Minimo	Massimo
COMPARTO MONETARIO	10	40
COMPARTO OBBLIGAZIONARIO EURO	60	90
COMPARTO AZIONARIO EUROPA	0	20
L'eventuale eccedenza è investita in liquidità		

La finalità è quella di proteggere nel breve periodo il capitale conferito dalle fluttuazioni dei mercati internazionali senza rinunciare agli eventuali benefici prodotti dai mercati obbligazionari europei.

Art. 7 – INVESTIMENTI DEL FONDO INTERNO “GESTILINK BLU” - Moderato

La Società investe i capitali destinati al Fondo Interno Moderato secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Tipologia del Fondo Comune di Investimento	% dei capitali investiti nel Fondo	
	Minimo	Massimo
COMPARTO MONETARIO	0	15
COMPARTO OBBLIGAZ. INTERNAZIONALE	40	70
COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE	0	55
L'eventuale eccedenza è investita in liquidità		

La finalità è quella di ottenere una crescita costante del capitale attraverso una significativa esposizione sui mercati azionari internazionali mediata da una prevalente componente di Titoli obbligazionari a media lunga scadenza.

Art. 8 – INVESTIMENTI DEL FONDO INTERNO “GESTILINK ARANCIO” - Dinamico

La Società investe i capitali destinati al Fondo Interno Dinamico, secondo i criteri indicati nella seguente tabella:

Tipologia del Fondo Comune di Investimento	% dei capitali investiti nel Fondo	
	Minimo	Massimo
COMPARTO MONETARIO	0	15
COMPARTO OBBLIGAZ. INTERNAZIONALE	10	40
COMPARTO AZIONARIO INTERNAZIONALE	0	90
L'eventuale eccedenza è investita in liquidità		

La finalità, orientata su di un orizzonte di lungo periodo, è quella di cogliere le migliori opportunità offerte dai mercati azionari internazionali attraverso una gestione attiva degli investimenti a fronte di un livello di rischio considerevole.

La componente investita negli OICR azionari sarà incrementata a seguito di una crescita dei mercati di riferimento e, in caso contrario, verrà ridotta conseguentemente.

Art. 9 – COMMISSIONI DI GESTIONE DEI FONDI INTERNI

Le commissioni di gestione trattenute annualmente dalla Società sul patrimonio, sono indicate nella seguente tabella:

Fondo Interno	Commissione annua % trattenuta dalla Società	Commissione max % di gestione applicate dalla S.G.R.
Verde - Prudente	0,60	1,80
Blu - Moderato	0,80	1,80
Arancio - Dinamico	1,00	1,80

Le commissioni vengono applicate in corrispondenza di ogni valorizzazione in modo proporzionale al totale delle valorizzazioni annue.

Ogni Fondo Interno è poi gravato delle seguenti spese:

- tasse dovute per legge;
- pubblicazione del valore unitario delle quote;
- spese di revisione e certificazione del rendiconto;
- oneri inerenti all'acquisizione e alla dismissione delle attività del Fondo ed ulteriori oneri di diretta pertinenza;

A partire da 1° aprile di ogni anno, e fino al 31 marzo dell'anno successivo, l'ammontare di tali spese aggiuntive, sostenute nell'anno solare precedente, sarà comunicato al Contraente, in occasione della comunicazione annuale prevista alla data di decorrenza del contratto, come specificato all'art. 10 del presente Regolamento.

Art. 10 – VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO E CALCOLO DEL VALORE DELLA QUOTA

Le Attività del Fondo sono valutate come segue:

- le disponibilità liquide al valore nominale;
- le quote di OICR al valore di mercato.

Le passività sono iscritte al valore nominale.

Il valore di mercato delle quote di ciascun Fondo Interno è determinato quattro volte al mese nei giorni 2, 9, 16 e 25; in caso di festività o di sciopero, la valorizzazione avviene nel primo giorno lavorativo di borsa aperta immediatamente successivo al giorno prefissato. Ogni successiva eventuale variazione delle date di riferimento per la valorizzazione delle quote sarà comunicata per iscritto.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è ottenuto dividendo l'ammontare degli investimenti del Fondo, al netto delle spese di funzionamento di cui all'art. 9, per il numero delle quote riferite al Fondo stesso.

In assenza di quotazioni dovuta a eventi di turbativa del mercato o per decisione degli organi di borsa, allo scopo di determinare il valore di presunto realizzo saranno prese a riferimento le ultime quotazioni disponibili.

Per la valutazione delle Attività non quotate, ivi compresi gli strumenti derivati di copertura dei tassi di interesse, allo scopo di determinarne il valore di presunto realizzo si farà riferimento a metodologie che rappresentano una consolidata prassi di mercato.

Il valore unitario di ogni singola quota del Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo, diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore netto complessivo del Fondo deve essere determinato in base ai valori di mercato delle Attività, al netto delle Passività, riferiti allo stesso giorno di valorizzazione se disponibile, altrimenti al primo giorno utile precedente.

Art. 11 – PUBBLICAZIONE DEL VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

Il valore unitario delle quote viene pubblicato giornalmente ed aggiornato in corrispondenza della valorizzazione, su “Il Sole 24 Ore” sezione Fondi Assicurativi.

Alla ricorrenza annuale dell'entrata in vigore del contratto, il valore delle quote verrà comunicato dalla Società al Contraente.

Art. 12 – RENDICONTO DELLA GESTIONE

Con riferimento alla data di chiusura di ogni esercizio viene redatto il Rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno.

Art. 13 – REVISIONE CONTABILE

Il Rendiconto annuale della gestione del Fondo Interno è sottoposto al giudizio di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58, che attesta la concordanza della gestione degli Attivi con i criteri di investimenti stabiliti dal Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 14 – MODIFICHE AI FONDI INTERNI

La Società si riserva di effettuare modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente.

La Società può altresì modificare i criteri di investimento dei Fondi Interni o gli oneri a carico di ciascun Fondo, allo scopo di perseguire gli interessi dei Contraenti.

Ciascun Contraente, informato preventivamente delle eventuali modifiche, potrà chiedere entro trenta giorni dalla notifica delle variazioni da parte della Società, il trasferimento tra Fondi Interni senza il pagamento delle spese previste all'art. 6 delle Condizioni Contrattuali oppure effettuare il riscatto.

Art. 15 – EVENTUALE ESTINZIONE O FUSIONE DI FONDI INTERNI

La Società si riserva di estinguere uno o più Fondi Interni di cui agli artt. 6, 7 e 8 o di operare una fusione tra Fondi aventi caratteristiche simili nel caso in cui la consistenza patrimoniale degli stessi non consenta una efficiente allocazione degli Attivi in linea con gli obiettivi del Fondo tenuto anche conto degli effetti reddituali provocati dalle spese di cui all'art. 9. In tal caso ciascun Contraente sarà prontamente avvisato per iscritto dalla Società e potrà chiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, il trasferimento delle quote ad uno degli altri Fondi Interni previsti dal presente regolamento, oppure di effettuare il riscatto.

Decorso tale termine senza che nessuna comunicazione scritta sia pervenuta alla Società, la stessa provvederà a trasferire il relativo controvalore delle quote sul Fondo Interno più simile.

Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/03

INFORMATIVA AI SENSI DELL' ART. 13 DEL D. LGS 196/2003

Secondo quanto previsto dal D. LGS 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che reca disposizioni sulla tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali (d'ora innanzi "il Decreto Legislativo"), CARIGE VITA NUOVA intende informarla in merito ai punti sotto indicati.

1. FONTE E NATURA DEI DATI PERSONALI

I dati personali in possesso della Società sono raccolti presso di Lei, ad esempio in occasione della stipula di un contratto.

I dati personali raccolti dalla Società possono eventualmente includere anche quei dati che il Decreto Legislativo definisce "sensibili": tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinioni religiose, ovvero all'adesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.

2. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:

- A) connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (ad esempio, per antiriciclaggio);
- B) di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- C) di informazione e promozione commerciale, ricerche di mercato e indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti, non strettamente legate con i servizi che La riguardano, ma utili per migliorarli e per conoscere nuovi servizi offerti dalla Società e dai soggetti di cui al successivo punto 4), lettera c).

3. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato a mezzo di strumenti informatici, telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure necessarie ed adeguate per garantirne la sicurezza e la riservatezza.

4. COMUNICAZIONE A TERZI DEI SUOI DATI PERSONALI

In relazione alle attività svolte dalla CARIGE VITA NUOVA può essere necessario comunicare i Suoi dati a soggetti terzi; più precisamente possono essere necessarie le seguenti tipologie di comunicazione dipendenti dalle diverse attività svolte dalla nostra Società:

a) Comunicazioni obbligatorie:

sono quelle comunicazioni che la Società è tenuta a effettuare in base a leggi, regolamenti, normativa comunitaria, o disposizioni impartite dalle diverse Autorità preposte come ISVAP, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria, ad esempio: Ufficio Italiano Cambi; Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie (INPS, Anagrafe Tributaria); Magistratura; Forze dell'ordine (P.S., C.C., C.d.F., VV.UU.), organismi associativi ANIA e consortili propri del settore assicurativo (CIRT).

b) Comunicazioni strettamente connesse al rapporto intercorrente:

rientrano in questa tipologia le comunicazioni necessarie per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere, con ad esempio società di servizi preposte alla lavorazione delle diverse tipologie di dati, sempre nei limiti necessari per l'esecuzione della prestazione richiesta; soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, agenti, sub-agenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: banche e SIM); legali, periti, società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, società di servizi per il quietanzamento; società di servizi informatici o di archiviazione, società di revisione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti, società di servizi postali.

Le chiediamo di esprimere il Suo consenso alla comunicazione dei dati alle categorie di soggetti indicati alle lettere a) e b) del presente punto, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dell'informativa stessa.

c) Comunicazioni strumentali all'attività della ns. Società:

è ns. obiettivo migliorare la qualità dei ns. servizi; a tal fine può essere indispensabile fornire i Suoi dati personali a Società che collaborano con CARIGE VITA NUOVA, ad esempio le società del Gruppo BANCA CARIGE, società controllanti, collegate, correlate, ed altri soggetti, che possano offrire servizi di qualità alla ns. Clientela.

Tali soggetti utilizzeranno i dati comunicati in qualità di "Titolari" autonomi del trattamento.

Per consentirci di poterle offrire servizi sempre migliori ed aderenti alle Sue necessità, Le chiediamo di esprimere il Suo consenso al trattamento dei dati e alla comunicazione ai soggetti sopra indicati di cui alla lettera c), in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettera C) della presente informativa. Un eventuale diniego non pregiudica il rapporto giuridico, ma preclude l'opportunità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale da parte della ns. Società e delle Società che collaborano con noi.

5. DIFFUSIONE DEI DATI

I dati personali acquisiti non sono oggetto di diffusione.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO

Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati all'estero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione.

In ogni caso, non è previsto trasferimento all'estero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).

7. DIRITTI DI CUI ALL'ART. 7 del D. LGS 196/2003 (DIRITTI DELL'INTERESSATO)

La informiamo che l'art. 7 del Codice conferisce ad ogni *Interessato* taluni specifici diritti, e in particolare:

- di ottenere dal *Titolare* la conferma dell'esistenza dei Suoi dati personali e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi;
- di conoscere l'origine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento;
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati;
- di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

8. TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

- Titolare del trattamento dei dati personali è la CARIGE VITA NUOVA S.p.A., con sede in Via G. D'Annunzio, 41 – 16121 Genova – nella persona del Legale Rappresentante pro tempore.
- Il *Responsabile* del trattamento dei dati è il Responsabile della Privacy, il cui nominativo è depositato presso la Sede della Società e presso l'Ufficio del Garante.
- Le richieste di cui all'Art. 7 del Decreto Legislativo vanno indirizzate per iscritto al responsabile della Privacy presso la Sede della Società.
- Infine, i suoi dati personali possono essere conosciuti dai dipendenti e dai collaboratori esterni della Società in qualità di incaricati del trattamento (autorizzati quindi formalmente a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile).